



SENT. 251/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita	LORETO	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Lucia	d'AMBROSIO	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **61762** del registro di segreteria,
proposto da:

- **Manca Salvatore Giuseppe**, nato a Onifai il 29.08.1963 (codice fiscale: MNCSVT63M29G070B), in proprio e in qualità di legale rappresentante della Ditta Individuale Manca Salvatore Giuseppe con sede in Onifai (Nu) alla Via Emilio Lussu s.n.c. (P.I. 00737500918), elettivamente domiciliato in Nuoro, Viale del Lavoro 15, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Careddu che lo rappresenta, il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
gianfranco.careddu@postemail.postecert.it;

	2	SENT. 251/2025
	- Mameli Francesco Saverio, nato a Nuoro il 15.1.1969, (C.F. MMLFNC69A15F979Y), elettivamente domiciliato in Sassari, all’Emiciclo Garibaldi n.24, presso e nello studio dell’avv. Umberto Congiatu (CNGMRT68R28I452V; p.e.c. avv.umbertocongiatu.ss@postecert.it) che lo rappresenta e difende	
	- <i>(Appellante incidentale)</i>	
	<i>contro</i>	
	- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna, in persona del Procuratore regionale	
	- Procura generale presso le Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti, in persona del Procuratore generale.	
	- <i>(Appellati)</i>	
	<i>avverso</i>	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna n. 78/2024, pubblicata il 13 maggio 2024 e notificata il 20 maggio 2024.	
	Visti gli atti e i documenti tutti del giudizio.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025, con l’assistenza del segretario, dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il relatore cons. Ida Contino, l’avv. Umberto Congiatu, anche in sostituzione e per delega dell’avv. Gianfranco Careddu, il Pubblico ministero d’udienza nella persona del VPG dott. Alfio Vecchio	
	FATTO	
	1. Con la sentenza n. 78/2024, pubblicata in data 13 maggio 2024, la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna condannava in solido	

tra loro i sig.ri Manca Salvatore Giuseppe e Mameli Francesco Saverio, al pagamento di € **80.849,14**, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, a titolo di risarcimento del danno in favore di A.R.G.E.A.; dichiarava, inoltre, la conversione in pignoramento del sequestro conservativo dei beni del convenuto Manca Salvatore Giuseppe e della ditta individuale Manca Salvatore Giuseppe, disposto sui beni indicati con ordinanza n.67 del 6 luglio 2023, nei limiti della somma oggetto di condanna.

La vicenda trae origine dalla indebita percezione da parte del Manca Salvatore Giuseppe, quale titolare dell'omonima ditta, e del Mameli Francesco Saverio, quale agronomo, progettista, direttore dei lavori e titolare dello studio professionale L.A.A.B. s.r.l., di contributi pubblici di origine europea a valere sugli aiuti in agricoltura della regione Sardegna, nell'ambito del *“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”*, bando 2016. L'importo era stato erogato per l'esecuzione di opere di recinzione di fondi agricoli (e nello specifico opere chiudende in pietrame a secco o in rete metallica) e, in misura marginale, di impianti irrigui.

Secondo la prospettazione della Procura contabile, dalle indagini compiute dalla Guardia di Finanza era emerso un complesso meccanismo di artifici e raggiri attuati dalle Aziende agricole beneficiarie dei contributi, tra le quali, appunto, il Manca, oltreché dal loro tecnico progettista e direttore dei lavori, consistente in una falsa

rappresentazione all'Argea e all'Agea (soggetto erogatore) degli investimenti finanziati. In particolare, emergeva che le transazioni finanziarie intervenute tra i diversi soggetti coinvolti erano state formate al solo scopo di fornire la prova dell'avvenuta esecuzione di opere in realtà realizzate in economia dalla stessa ditta che le richiedeva. Attraverso il sistema innanzi rilevato, dunque, secondo la Procura regionale sarebbero stati aggirati i limiti e le condizioni richieste dal bando per l'ammissibilità delle spese "in economia". Non solo; sempre secondo la prospettazione attorea, attraverso tale sistema fraudolento le aziende agricole sono riuscite a rappresentare il fittizio sostenimento di costi in realtà non sostenuti e indebitamente percepiti per intero. Per tale danno la Procura ha citato gli odierni appellanti per sentirli condannare in solido al pagamento dell'intero contributo percepito.

2. Con la sentenza n. 78/2024 la Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna rigettava la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale pendente innanzi al Tribunale di Nuoro e iscritto al n. 537/23 R.G.; nel merito, incontestati da un lato la realizzazione delle opere e, dall'altro, il pagamento dei contributi, condivideva la prospettazione attorea accertando la dolosa responsabilità dei convenuti per aver dissimulato la reale esistenza di costi per la realizzazione delle opere finanziate.

3. Con atto notificato in data 19 luglio 2024 e depositato in segreteria il 13 settembre 2024, il sig. Manca Salvatore Giuseppe ha proposto appello con il patrocinio dell'avv. Gianfranco Careddu, articolando i seguenti motivi.

3.1 Sulla sospensione del giudizio ex art. 106 comma 1 c.g.c. in considerazione del procedimento penale n. 537/2023, pendente presso il Tribunale di Nuoro.

L'appellante, in via preliminare, ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Nuoro. In proposito ha evidenziato che nella fattispecie in esame l'intero impianto probatorio utilizzato dalla Procura era stato attinto dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, i cui esiti non sono stati ancora accertati dal giudice penale. Ha puntualizzato, inoltre, che la Procura della Corte dei conti non ha eseguito alcuna indagine autonoma, rimettendosi di fatto alle determinazioni e alle conclusioni cui erano giunti gli inquirenti nella fase delle indagini preliminari, sicché la sentenza resa nel giudizio penale, che accerterà la sussistenza o meno dell'ipotesi delittuosa, costituisce l'antecedente logico-giuridico nel giudizio contabile.

3.2 Nel merito: sul principio del “più probabile che non” (sentenza § 9, p. 10 pag. 11)

L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui è stata accolta la domanda in ragione del principio “*più probabile che non*”. Tale criterio, secondo la prospettazione difensiva, tuttavia, non consente al Giudice (civile e/o contabile) di decidere sulla base di meri calcoli probabilistici, e quindi non può essere impiegato per sopperire ad accertamenti non eseguiti.

3.3 Sulla motivazione data in sentenza nel merito della vicenda

(sentenza § 9.1, 9.2, 9.3 -10 pag. 11-13).

L'appellante ha censurato l'iter motivazionale esposto in sentenza sotto diversi profili.

In primo luogo ha evidenziato che il Manca non era a conoscenza che l'Azienda agricola, esecutrice dei lavori per suo conto, avesse a sua volta ricevuto fatture da altri soggetti beneficiari dei contributi; che, in ogni caso, nessun rilievo può assumere la coincidenza temporale delle diverse fatture o la circostanza che nell'azienda non vi fosse personale idoneo all'esecuzione dei lavori; che l'emissione di fatture reciproche non costituisce prova che esse si riferiscano a prestazioni non effettuate.

Peraltro, secondo la prospettazione difensiva, gli stessi organi accertatori, sul punto, si limitano a formulare un giudizio probabilistico e si esprimono con prudenza e perplessità, così come nella sentenza impugnata.

3.4 Sul danno erariale (sentenza § 10.1, pag. 13-15).

Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato che l'importo finanziato non è stato destinato ad alcunché di diverso da quanto previsto nella normativa comunitaria, avendo, la ditta Manca, eseguito le opere e apportato migliorie alla sua attività nel pieno rispetto della legge.

3.5 Sul mancato accertamento relativo all'esecuzione delle opere (sentenza § 10.2, pag. 16).

Con il quinto motivo di gravame, il Manca ha contestato la statuizione di prime cure nella parte in cui non ha dato alcun rilievo alle motivazioni dell'ordinanza di dissequestro emessa dal Tribunale di Nuoro il 12

ottobre 2022, ove il giudice ha dato grande rilevanza alla effettiva realizzazione delle opere piuttosto che alla neutralizzazione degli oneri economici. Peraltro, ad oggi, non vi è coincidenza di fatture attive e passive, e ciò vanificherebbe la tesi accusatoria volta a dimostrare la neutralizzazione degli oneri finanziari, argomento che in sede penale sarà dirimente ai fini della configurabilità del reato di truffa per il quale è imputato il Manca.

3.6 Sul concorso tra Mameli Francesco Saverio e Manca Salvatore

Giuseppe (sentenza § 11-11.1-11.2–11.3-11.4 pag. 20-24)

L'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accertato un sistema fraudolento ideato dall'agronomo Francesco Saverio Mameli. In proposito ha evidenziato che i primi giudici non avrebbero considerato che questi era un professionista molto stimato e conosciuto, sicché non poteva ritenersi anomala la circostanza che nel suo computer fossero state trovate le fatture, né erano inconsuete le richieste di chiarimento a lui rivolte con telefonate o con messaggi. Inoltre, con riferimento al Manca, la mancata corrispondenza tra fatture attive e passive, come già evidenziato nel paragrafo che precede, avrebbe dovuto condurre alla conclusione della sua estraneità ai già menzionati raggiri.

3.7 Sulla sussistenza del dolo (sentenza § 12, pag. 24)

L'appellante ha altresì censurato la sentenza ritenendola carente di motivazione sull'elemento soggettivo del dolo. Secondo la prospettazione difensiva, il giudice di prime cure avrebbe accertato l'elemento psicologico richiamando non meglio specificati “fatti

risultanti per tabulas dalla documentazione in atti”.

3.8 In via subordinata: sull'esercizio del potere riduttivo.

(sentenza § 13, pag. 24)

Con l'ottavo motivo, l'appellante Manca si duole della mancata applicazione del potere riduttivo. In proposito eccepisce che tra gli importi ammessi a contributo, € 39.487,70 riguardano spese certe, documentate e non contestate, come rilevabile dalle fatture prodotte in primo grado. Tali somme, infatti, sarebbero state spese per la posa in opera dei cancelli, attività realizzata da una ditta esterna in nessun modo coinvolta nella presunta truffa.

3.9 Sulla erroneità della sentenza in ordine al soggetto creditore.

Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante Manca ha opposto la nullità della sentenza per erronea individuazione del soggetto danneggiato. In proposito, ha rilevato che nell'atto di citazione la Procura aveva chiesto la condanna di Manca Salvatore Giuseppe, in proprio e in quanto titolare dell'omonima ditta individuale, in solido con Francesco Saverio Mameli, al pagamento in favore di A.G.E.A. della somma di € 58.884,76. Per contro, nella sentenza oggi impugnata, l'appellante è stato condannato “*a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore di A.R.G.E.A., la somma di euro 80.849,14 oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali...*”.

3.10 Tutto ciò considerato, il Manca ha concluso chiedendo in via preliminare la sospensione del giudizio; nel merito, la riforma dell'impugnata sentenza, anche nel *quantum*, e per l'effetto l'assoluzione da ogni addebito.

4. Con atto notificato in data 19 luglio 2024 e depositato in Segreteria il 16 settembre 2024, ha proposto appello incidentale il sig. Mameli Francesco Saverio con il patrocinio dell'avv. Umberto Congiatu, formulando i seguenti profili di censura.

4.1 Sull'istanza di sospensione del giudizio contabile ex art. 106 c.g.c.

Anche il Mameli, in via preliminare, ha censurato la sentenza nella parte in cui non ha disposto la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio penale. Sul punto ha rilevato l'evidente pregiudizialità dell'accertamento del reato rispetto al risarcimento del danno erariale in considerazione della perfetta identità tra i fatti devoluti alla cognizione del giudice contabile e quelli in via di accertamento innanzi al giudice penale. L'esito di quest'ultimo, dunque, secondo l'assunto difensivo, è certamente determinante per la decisione del primo, costituendone un antecedente logico-giuridico, ai sensi dell'art.106 c.g.c., nel giudizio contabile.

4.2 Ingiustizia della sentenza per motivazione apparente o comunque errata.

L'appellante incidentale, nel merito, ha ritenuto viziata la sentenza in quanto fonderebbe la statuizione di condanna degli appellanti esclusivamente sulla cd. *neutralità finanziaria* dei pagamenti sottesi alle fatture emesse e ricevute dal Manca nei confronti e a favore di altre aziende agricole, pure ammesse ai finanziamenti comunitari.

Sul punto ha rilevato in primo luogo che tale neutralità nei confronti del Manca non sarebbe riscontrabile. In ogni caso, secondo l'assunto

difensivo, si tratterebbe di un elemento indiziario, di fatto insufficiente a provare l'illecita percezione del contributo. Tant'è che tutto l'impianto motivazionale, secondo la difesa, si baserebbe su mere considerazioni del giudice di prime cure ovvero su indizi che non proverebbero alcunché.

Ha poi sostenuto l'appellante che il Collegio sardo, non avendo prove certe per poter affermare che i lavori oggetto del finanziamento erano stati eseguiti in economia dal Manca, ha sostanzialmente argomentato con una propria convinzione, asserendo che le Aziende agricole terze non disponevano di forza lavoro sufficiente.

Una tale affermazione sarebbe infondata ove si consideri che l'eccezionalità e la saltuarietà di un tal tipo di prestazioni, peraltro non richiedenti tempi di lavorazione particolarmente lunghi, ben si presta a collaborazioni del tutto occasionali, talora reperibili anche in ambito familiare.

Anche il profilo della contestualità delle fatture, secondo l'assunto difensivo, è un indizio non idoneo a fornire alcuna prova, ove si consideri che la coincidenza è stata riscontrata con riferimento alla data di emissione delle fatture e non dell'esecuzione dei lavori.

In conclusione, ad avviso dell'appellante la riscontrata parziale neutralità finanziaria – tra l'altro nei confronti di ditte diverse da quelle che avevano eseguito i lavori nella sua azienda - costituirebbe un mero dato di fatto che non può tuttavia tradursi nella prova del mancato sostenimento delle spese rendicontate ad ARGEA.

L'infondatezza dell'impianto accusatorio nei confronti del Manca a

fortiori determina l'inconsistenza delle ragioni poste a fondamento della condanna del Mameli. In proposito nessun rilievo probatorio potrebbe attribuirsi al materiale rinvenuto all'interno dei dispositivi informatici di sua proprietà.

In realtà, secondo la difesa, le informazioni contenute nel personal computer o nell'apparecchio cellulare in uso al Mameli, lungi dal provare il disegno criminoso contestato dalla Procura, rivelerebbero solo la necessità di ordinare in un unico *file* l'indicazione di tutte le spese sostenute dalle aziende beneficiarie dei contributi pubblici seguite dal Mameli.

4.3 Erroneità della sentenza in ordine alla individuazione del soggetto danneggiato.

Anche l'appellante incidentale ha lamentato l'erroneità della sentenza n. 76/2024 nella parte in cui ha pronunciato la condanna in favore dell'Argea anziché dell'Agea, come chiesto in citazione.

4.4 Tutto ciò premesso, la difesa ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del giudizio; nel merito l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, il rigetto della domanda nei confronti di Mameli Francesco Saverio.

5. La Procura generale, in data 17 settembre 2025, ha rassegnato le proprie conclusioni controdeducendo a ciascun motivo di gravame.

Ha pertanto concluso chiedendo, previa riunione ai sensi dell'art. 184 cgc, il rigetto degli appelli con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

6. In data 19 settembre 2025, sia l'appellante principale Manca

Salvatore Giuseppe che l'appellante incidentale Mameli Francesco Saverio hanno depositato un memoria difensiva ove ribadiscono la necessità di sospendere il giudizio per i motivi già indicati nell'appello, rafforzando l'ipotesi del contrasto tra giudicati. Nello specifico, hanno richiamato la sentenza n. 171/2025, che hanno depositato in atti, con la quale il Tribunale penale di Nuoro, in una vicenda analoga a quella all'esame, ha assolto tutti i soggetti coinvolti, ponendosi così in contrasto con le sentenze di condanna della I Sezione d'appello citate dalla Procura generale a pag. 13 delle proprie conclusioni.

Nel merito, le difese degli appellanti e il rappresentante del Pubblico Ministero hanno richiamato le difese già esposte negli atti scritti insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.

7. All'odierna udienza le parti presenti hanno articolato le rispettive prospettazioni difensive, concludendo come da verbale.

La causa è passata in decisione.

DIRITTO

I. Gli appelli devono essere riuniti ai sensi dell'art. 184 c.g.c. in quanto promossi avverso la medesima sentenza.

II. Sospensione del giudizio.

Entrambi gli appellanti, in via preliminare, hanno censurato la sentenza nella parte in cui non ha accolto la richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione del processo penale n. 537/2023 R.G., pendente presso il Tribunale di Nuoro e avente a oggetto i medesimi fatti e le medesime condotte.

La censura non è meritevole di accoglimento.

Come è noto, la sospensione del giudizio costituisce una vicenda processuale anomala e, in quanto tale, deve essere contenuta entro gli stretti limiti delineati dalla legge, in aderenza al principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost e richiamato dall'art. 4 c.g.c. (cfr. SS.RR. ordinanza n. 1/2012).

Ciò posto, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., norma invocata dalla difesa, *“Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”*.

E' evidente, pertanto, che il legislatore ha condizionato *l'incidente di sospensione* ai soli casi in cui la definizione di altra controversia, civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l'indiscutibile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata, il cui accertamento, tuttavia, sia richiesto con efficacia di giudicato.

Come chiarito dalla granitica giurisprudenza della Corte di cassazione con riferimento all'art. 295 c.p.c. (*ex multis* Cass. civile, Sez. I n. 4343/2022; n. 3299/2018; Sez. VI, n. 21794/2013; Sez. III n.17212/2011) e delle Sezioni riunite di questa Corte dei conti con riferimento dall'art. 106 c.g.c. (disposizione che recepisce il contenuto precettivo dell'art. 295 c.p.c.: *ex multis* ordinanze n. 22/2022, n.

13/2019; n. 1/2017; n. 3/2012), la pregiudizialità intercorre solo fra rapporti giuridici diversi e autonomi, mentre è precluso sospendere, per ragioni di opportunità, il giudizio in casi di mero collegamento tra i giudizi pendenti.

Ciò posto in termini generali, con specifico riferimento al rapporto tra il giudizio amministrativo contabile e quello penale, deve rilevarsi che dopo l'approvazione del nuovo codice (1988) è stata espunta dall'ordinamento processuale la pregiudizialità della statuizione penale rispetto ai giudizi civili e contabili. L'art. 3, comma 2 del codice di procedura penale abrogato, infatti, non ha trovato ingresso nel nuovo assetto procedurale caratterizzato, al contrario, dal principio della parità e originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e separazione dei plessi giudiziari.

Conseguentemente, *"...non si rinvencono nel nostro ordinamento disposizioni che impongano la sospensione necessaria del processo di responsabilità amministrativa in pendenza di un processo penale, posto che, al più, qualora vertenti sui medesimi fatti, potrebbe ravvisarsi una mera pregiudizialità logica, ma mai un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica tra le due liti pendenti"* (Sezioni riunite, ord. n 5/2015).

Tali conclusioni non sono revocate in dubbio neanche dalle articolazioni difensive veicolate nel motivo di gravame dagli appellanti.

L'assunto secondo il quale l'intero impianto probatorio utilizzato dalla Procura contabile sarebbe scaturito esclusivamente dalle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, i cui fatti accertati ancora non

sarebbero stati confermati nel giudizio penale, non è di rilievo.

La Procura contabile, così come il giudice di prime cure, infatti, in adesione al principio della “circolarità delle prove”, in ragione dell’economia dei mezzi processuali e della ragionevole durata dei processi oltreché in assenza di una “norma di chiusura sulla tassatività tipologico dei mezzi di prova” (cfr. Cass. n. 17392/2015, n. 13229/2015, n. 12577/2015; Corte conti, Sez. II app. n. 75/2020, n. 56/2022, n. 278/2023, n. 240/2024, n. 264/2024, n. 153/2025) ha correttamente valutato le emergenze documentali che sono scaturite dal procedimento penale; tali prove, infatti, seppure raccolte fuori dal processo (c.d. “prove atipiche”) non solo non violano il principio del contraddittorio che si instaura proprio con la loro produzione in giudizio, ma assicurano la discussione sulla loro efficacia dimostrativa del fatto da provare.

Non è pertanto necessario attendere il giudizio penale, ben potendo il giudice contabile, anche in ragione della innanzi richiamata parità, e quindi della sostanziale autonomia e separazione dei plessi giudiziari, valutare in maniera indipendente dal giudice penale i fatti costituenti l’illecito contabile per cui è causa, in base a tutto il compendio probatorio versato in atti.

Del pari, non è possibile ricorrere all’istituto della sospensione, come chiesto dagli appellanti anche nella memoria del 19 settembre 2025, per scongiurare la formazione di un possibile contrasto di giudicati, come quello che si sarebbe creato tra la sentenza penale n. 171/2025 - ove, in una fattispecie del tutto analoga a quella all’esame, i giudici

hanno assolto, con formula piena, i titolari delle diverse aziende agricole - e le sentenze di condanna per i medesimi fatti e nei confronti degli stessi soggetti, emesse della Sezione I d'appello della Corte dei conti (n.11/2024, n.115/2024, n.116/2024, n.152/2024, n.153/2024, n.215/2024, n.235/2024).

In primo luogo, si precisa che la sentenza n. 171/2025 non è definitiva, sicché non può escludersi che in appello la decisione di assoluzione possa essere riformata. In ogni caso, mutuando le direttrici ermeneutiche offerte dai giudici della Corte di cassazione in ordine alla portata applicativa dell'art. 652 c.p.p, e condivise dal giudice contabile, deve evidenziarsi che la formula assolutoria "*perché il fatto non sussiste*" non necessariamente sta a significare l'insussistenza del fatto materiale, bensì può semplicemente esprimere la mancanza di uno degli elementi costitutivi del fatto reato, senza escludere tuttavia la compresenza dei presupposti fondanti l'illecito erariale (cfr. Sez. II app. sentenze n. 4/2025; n. 188/2025, n. 312/2024,)

Anche sotto tale profilo, dunque, è corretta la statuizione di rigetto della istanza di sospensione del giudizio.

III. Merito

III.1 Il principio del "più probabile che non".

Con il secondo motivo di appello, il Manca ha censurato la sentenza nella parte in cui, a pag. 10, il giudice ha ritenuto di poter applicare "*il criterio della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, che informa il giudizio contabile*". Nello specifico, l'appellante lamenta che la responsabilità è stata accertata sulla base di calcoli meramente

probabilistici, nonostante tale soluzione sia ammissibile solo nelle ipotesi in cui non vi sia altra possibilità e comunque non certo per sopperire ad accertamenti non eseguiti.

La censura non è condivisibile.

La Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire in più occasioni il netto distinguo che sussiste tra la regola applicabile dal giudice civile e contabile rispetto a quella applicabile dal giudice penale, per l'accertamento del nesso eziologico tra la condotta e l'evento dannoso. Il giudice della legittimità, infatti, dando seguito al principio esposto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 576/2008, ha costantemente ribadito che *“nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (cfr. ex multis Cass. 16123/2010 e, in termini, Cass. 12686/2011 e Cass. 6698/2018) (Cass., Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8461).*

Il discrimine tra il regime probatorio è la conseguenza dei diversi valori sottesi ai due processi. Come già evidenziato da questa Sezione nel decidere un giudizio sovrapponibile a quello in esame <<*Nel processo penale, infatti, la presunzione di non colpevolezza scolpita nell'art. 25 Cost. si traduce in un onere probatorio rigoroso a carico del pubblico ministero, tale da convincere il giudice che il reato sia imputabile (anche) sul piano causale al presunto autore “oltre ogni ragionevole dubbio”. Il “ragionevole dubbio” sulla colpevolezza dell'imputato è stato, peraltro, inserito nel corpo dell'art. 533, comma 1, c.p.p. .Il*

processo contabile, in quanto finalizzato al ristoro della lesione subita e alla riparazione del danno, rimane improntato per sua natura alle regole civilistiche anche in materia di onere probatorio, sicché il pubblico ministero contabile deve offrire la prova della condotta e dell'evento dannoso nonché del nesso causale, ma quest'ultimo può essere ricostruito anche avvalendosi di prove presuntive che convincano il giudice dell'elevata probabilità (non necessariamente della certezza) che effettivamente la lesione a un bene patrimoniale o non patrimoniale pubblico sia derivazione "ordinaria" e "normale" del comportamento tenuto dal soggetto responsabile.>> (Sez. II app. sentenza n. 228/2025)

Ciò precisato, deve ritenersi che i giudici di primo grado abbiano fatto buon governo delle regole applicabili, valorizzando tutti gli elementi probatori indicativi del "più probabile" collegamento tra la condotta degli odierni appellanti e l'evento dannoso, come sarà nel prosieguo evidenziato.

III.2 Sulla motivazione data in sentenza nel merito della vicenda.

Entrambi gli appellanti hanno censurato l'iter argomentativo esposto in sentenza, lamentando che i primi giudici avrebbero erroneamente attribuito il valore di prova all'asserita *neutralità finanziaria* o alla *sostanziale coincidenza temporale delle diverse fatture*. Peraltro, hanno evidenziato che nei confronti del Manca non sarebbe neanche sostenibile tale assunto "*non essendovi concordanza – né da un punto di vista soggettivo né oggettivo – tra le fatture attive e quelle passive*".

La prospettazione difensiva non è corretta.

In primo luogo, si precisa che l'impianto motivazionale della sentenza è senz'altro esaustivo. Il giudice sardo, infatti, ha fondato il proprio convincimento considerando, oltre alla "neutralità finanziaria", una serie di ulteriori gravi e concordanti elementi indiziari che hanno convalidato il quadro accusatorio.

In ogni caso, la statuizione di responsabilità è pienamente coerente con il puntuale e articolato quadro probatorio versato in giudizio.

Risulta dagli atti, infatti, che la ditta Manca Salvatore Giuseppe otteneva contributi pubblici a valere nell'ambito del "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013) - Misura 4 – Sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle aziende agricole", per il complessivo importo di € 80.849,14, pari al 60% della spesa totale ammessa a finanziamento (€ 134.830,47).

Le opere finanziate sono indicate nel computo metrico redatto e firmato in data 1° ottobre 2017 dal dott. agronomo MAMELI Francesco Saverio, e riguardano:

- *chiudenda con rete metallica zincata e/o agropastorale, per una spesa pari ad € 108.966,00* (in citazione si rinvia agli all.ti 27 e 38 della comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo Nuoro della Guardia di finanza che, nel testo, erroneamente riporta la somma di euro 149.790,50);

- *fornitura e posa in opera di ferro lavorato per staffe, passerelle, etc., per una spesa pari ad € 11.289,00* (in citazione si rinvia agli all.ti 27 e 38 della comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo Nuoro della Guardia di finanza che, nel testo,

erroneamente riporta la somma di euro 15.805,44);

- *fondazione stradale in misto naturale*, per una spesa pari a € 2.317,56,

- *oltre a spese generali* per un importo pari a € 12.257,31 (in citazione si rinvia agli all.ti 27 e 38 della comunicazione di notizia di reato n. 15519 del 23 settembre 2021 del Gruppo Nuoro della Guardia di Finanza).

Come accertato in atti, il Manca Salvatore, a giustificazione del saldo, presentava le seguenti fatture, tutte emesse da soggetti che a loro volta avevano beneficiato del medesimo contributo:

- a. fattura n. 28 del 10/10/2018 emessa dalla “Società Agricola OMISSIS”, di Ottana (NU), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...”, imponibile € 20.500,00 e IVA € 2.050,00, totale € 22.550,00;

- b. fattura n. 3/A del 01/04/2019, emessa dalla “Ditta individuale OMISSIS”, di Onifai (NU), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...”, imponibile € 10.909,09 ed IVA € 1.090,91, totale € 12.000,00 (vgs allegato flusso finanziario n. 29bis);

- c. fattura n. 2 del 10/06/2019, emessa dalla “Società agricola OMISSIS”, di Oniferi (NU), con causale “vostro dare per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...”, imponibile € 7.272,73 e IVA € 727,27, totale € 8.000,00 (vgs allegato flusso finanziario n. 30bis);

- d. fattura n. 7 del 29/03/2019 (all. 31), emessa dalla “Ditta

	individuale OMISSIS", di Bultei (SS), con causale "vostro dare	
	per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata,	
	etc...", imponibile € 11.445,94 e IVA € 1.144,59, totale €	
	12.590,53 (vgs allegato flusso finanziario n. 31bis);	
	- e. fattura n. 4/A del 01/04/2019 (all. 32), emessa dalla "Ditta	
	individuale OMISSIS", di Onifai (NU), con causale "vostro dare	
	per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata,	
	etc...", imponibile € 1.965,12 e IVA € 196,51, totale € 2.161,63	
	(vgs allegato flusso finanziario n. 32bis);	
	- f. fattura n. 3/1 del 31/03/2019 (all. 33), emessa dalla "Ditta	
	individuale OMISSIS", di Bitti (NU), con causale "vostro dare per	
	messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...",	
	imponibile € 8.042,77 e IVA € 804,28, totale € 8.847,05 (vgs.	
	allegato flusso finanziario n. 32bis);	
	- g. fattura n. 6/01 del 27/03/2019 (all. 34), emessa dalla "Ditta	
	individuale OMISSIS", di Oniferi (NU), con causale ""vostro dare	
	per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata,	
	etc...", imponibile € 4.545,45 e IVA € 454,55, totale € 5.000,00	
	(vgs allegato flusso finanziario n. 34bis);	
	- h. fattura n. 2/01 del 25/03/2019 (all. 35), emessa dalla "Ditta	
	individuale OMISSIS", di Oniferi (NU), con causale "vostro dare	
	per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata,	
	etc...", imponibile € 13.636,36 e IVA € 1.363,64, totale €	
	15.000,00 (vgs. allegato flusso finanziario n. 35bis);	
	- i. fattura n. 2/A del 28/03/2019 (all. 36), emessa dalla "Ditta	

individuale OMISSIS”, di Onifai (NU), con causale “vostro dare

per messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata,

etc...”, imponibile € 13.636,36 e IVA € 1.363,64, totale €

15.000,00 (vgs. allegato flusso finanziario n. 36bis);

- j. fattura n. 6 del 21/06/2019 (all. 37), emessa dalla “Società

agricola OMISSIS”, di Oniferi (NU), con causale “vostro dare per

messa in opera di chiudenda con rete metallica zincata, etc...”,

imponibile € 8.500,29 e IVA € 850,03, totale € 9.350,32 (vgs.

allegato flusso finanziario n. 37bis).

Le indagini eseguite dai militari operanti hanno fatto emergere, tuttavia,

che la ditta Manca, al fine di far rientrare nella propria disponibilità le

somme spese per ottenere il finanziamento pubblico, emetteva a sua

volta, nello stesso periodo, fatture dello stesso importo nei confronti di

aziende beneficiarie del medesimo contributo per prestazioni aventi a

oggetto sempre la messa in opera di chiudende in rete metallica e muri

di pietrame a secco (si veda la CNR, pag. 50).

Si sono così creati i flussi finanziari dettagliatamente indicati negli

allegati 31bis, 35bis, 29bis, 32bis, 34bis, 36bis, e 28bis alla

comunicazione di reato n 155519 del 23.9.2021, attraverso i quali le

somme di denaro oggetto dei bonifici rendicontati all’Organo pagatore

rientravano nella disponibilità del beneficiario. Peraltro, proprio la

documentazione testé richiamata prova l’irrelevanza della eccepita non

corrispondenza soggettiva tra le fatture attive e passive del Manca. Le

minuziose indagini sui flussi finanziari svolte dalla Guardia di Finanza,

infatti, mostrano che tutte le aziende beneficiarie del contributo in

esame erano coinvolte nell'ambito di un circuito di rapporti che, ad arte, volgeva alla compensazione e alla neutralizzazione delle spese apparentemente sostenute.

Già solo le suesposte circostanze fattuali, tutte puntualmente documentate, sono, a parere di questo giudice, argomenti di prova senz'altro sufficienti a confermare la correttezza di quanto ritenuto dai primi giudici in ordine alla esistenza di un modello organizzativo a delinquere, sulla cui falsariga tutte le aziende coinvolte, e tra queste l'Azienda del Manca, avevano rappresentato fittiziamente di aver sostenuto costi per eseguire le opere ammesse al beneficio, avendovi invece provveduto in economia.

Peraltro, la circostanza opposta da entrambi gli appellanti in ordine alla non esatta corrispondenza del flusso finanziario in entrata e in uscita nei confronti del Manca, a parere di questo Collegio non elide in alcun modo le già indicate conclusioni.

Sul punto si premette innanzitutto che il giudice di prime cure ha accertato (cfr. pag. 10) la coincidenza tra gli importi corrisposti dal Manca alle imprese esecutrici e le fatture da questi emesse in favore degli altri beneficiari, *“ad eccezione delle sole fatture n. 2 del 10.6.2019 (€ 8.000) e n. 6 del 27.3.2019 (€ 9.350)”*; le fatture appena indicate sono state emesse dall'Azienda f.lli Piras.

Ebbene, dalla disamina degli atti di causa si evincerebbe, invece, che il Manca abbia emesso nei confronti dell'Azienda OMISSIS le fatture n. 7/A e 8/A, del medesimo importo delle fatture n. 2 e 7 (€ 8.000 ed € 9.500: si vedano gli allegati 30/bis e 37/bis alla CNR); e che tali somme

siano state corrisposte al Manca in data 14.6.2019 e 20.6.2019.

Dell'avvenuto pagamento al Manca, peraltro, vi è un ulteriore riscontro a pag. 92 della CNR, ove viene riportata l'analisi del conto corrente intestato alla S.A. OMISSIS.

Deve pertanto concludersi che anche le somme oggetto delle fatture n. 2 e 6 del 2019 siano rientrate nella disponibilità del Manca.

In ogni caso, pur volendo ritenere che non vi sia la perfetta coincidenza tra gli importi che il Manca ha rendicontato all'Agea e le somme ricevute a seguito delle fatture emesse nei confronti delle altre imprese agricole, la differenza, indicata dal Manca in € 17.350, non elide la correttezza delle conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado in ordine alla indebita erogazione dell'intero contributo ricevuto. L'art. 19 del bando (rubricato "*revoche, riduzioni ed esclusioni*"), statuisce infatti che il provvedimento di concessione deve essere revocato quando il beneficiario "*...fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore*". Anche sotto tale profilo, dunque, è indubbia la prova della illiceità della condotta e del danno arrecato all'erario pubblico.

A quanto sin qui evidenziato, devono aggiungersi gli ulteriori gravi e concordanti elementi indiziari che confermano la correttezza dell'impianto accusatorio:

- tutti i progetti posti a finanziamento sono stati realizzati, curati e diretti dall'agronomo Mameli Francesco, scelto dalle Aziende a seguito di una medesima procedura di aggiudicazione: in tutte le domande di finanziamento, infatti, sono stati rinvenuti tre preventivi di cui uno a

firma della dott.ssa OMISSIS, uno a firma del dr. Agr. Mameli Francesco Saverio e un altro a firma del dott. Agr. OMISSIS. Ebbene, in tutte le procedure, il preventivo più basso è sempre quello del Mameli. Non solo: come accertato dalla Guardia di Finanza, *“dalla lettura dei suddetti preventivi si rileva che la data e il luogo di redazione risultano essere identiche e che, sebbene gli stessi fossero stati redatti con caratteri grafici e formattazioni diverse, sembrano tutti compilati sulla base di un singolo schema di modello”* (pag. 42 della Comunicazione n. 155519 della GdF);

- il Manca esercitava esclusivamente l'attività di allevamento dei bovini, sicché le fatture attive emesse nei confronti delle altre aziende beneficiarie del medesimo contributo (pag. 50 CNR), non rientrano nell'oggetto aziendale;
- il personale aziendale era costituito dal solo titolare dell'azienda, tranne per un ristretto arco temporale, che va dal 15.10.2019 al 31.12.2019, in cui era stato assunto a tempo determinato un unico dipendente, OMISSIS, con la qualifica professionale di “garzone pastore”;
- ulteriore prova dell'ordito delittuoso emerge in maniera inequivoca dalle risultanze del sequestro dei dispositivi informatici eseguito in data 16.12.2021 presso l'abitazione e lo studio professionale del Mameli durante le indagini penali, oltreché dagli elementi emersi nel corso dell'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche, di cui si dirà infra.

Dunque, è corretta la statuizione di primo grado nella parte in cui ha

riconosciuto il sodalizio criminoso posto in essere dagli odierni

appellanti al fine di eludere le stringenti disposizioni regolamentari in

materia di ammissibilità al finanziamento dei lavori in economia.

In proposito si deve evidenziare che il Programma di Sviluppo Rurale

2014-2020 Reg (UE) n. 1305/2013 Misura 4.1, con riferimento alle

“Prestazioni volontarie non retribuite” (pag. 13 del Programma)

statuisce che *“Ai sensi dell’art. 69 del Reg UE n. 1303/2013 è*

ammessa la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario,

anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi di denaro.

Nell’ambito delle prestazioni volontarie non retribuite rientra la

categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione

delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali,

anziché rivolgersi ad un’impresa organizzata per ottenerne

l’esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio

conto. In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le

operazioni di carattere agricolo eseguite direttamente dagli

imprenditori agricoli e dai loro familiari, compresi i lavori di scavo e

movimento terra. Non sono ammissibili opere di carattere edile

realizzate direttamente dal beneficiario ad eccezione di interventi edili

di modesta entità finanziaria che siano in stretta correlazione con altre

opere di natura agricola”.

Ciò posto, come puntualmente e condivisibilmente affermato da questa

Sezione nella citata sentenza n. 228/2025, <<*Alla luce del chiaro*

disposto normativo, i lavori edili non avrebbero potuto essere oggetto

di finanziamento eseguiti in economia (proprio in quanto forniti in

proprio da un imprenditore “agricolo”) a meno che non accedessero ad altre opere di natura agricola. E, dunque, sarebbe stato necessario, ai fini del conseguimento del contributo (nei limiti precisati nello stesso Programma per cui “La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell’investimento ed il costo delle prestazioni volontarie non retribuite, comprendendo in tale accezione oltre alla mano d’opera anche i materiali che concorrono alla formazione delle relative voci di costo ascrivibili a questa categoria di lavori”), che le opere di carattere edile accedessero a quelle agricole oggetto di finanziamento, laddove nel caso di specie le prestazioni risultanti dall’incrocio delle fatturazioni reciproche tra gli stessi imprenditori agricoli erano tutte “principali”, cioè non accessorie ad altre prestazioni di carattere prettamente agricolo.>>

In ragione di tutto quanto sin qui considerato, che rivela in maniera inequivoca la presenza di un accordo illecito e minuziosamente pianificato tra il Mameli e le aziende agricole beneficiarie del sostegno di cui alla misura 4.1. del “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013), emerge l’indubbia irrilevanza delle ulteriori prospettazioni difensive opposte dagli odierni appellanti per scalfire l’impianto accusatorio.

III.3 Sul mancato accertamento relativo all’esecuzione delle opere.

L’appellante principale, con ulteriore motivo, ha censurato la sentenza nella parte in cui i primi giudici non avrebbero tenuto in alcuna considerazione l’effettiva realizzazione delle opere finanziate, come

invece valutato nell'ordinanza di dissequestro del Tribunale del Riesame di Nuoro del 12 ottobre 2022.

Anche tale censura non è fondata.

Come puntualmente indicato nell'atto di citazione, oltreché nella sentenza gravata, l'antigiuridicità della condotta del Manca è scaturita dall'aver realizzato le opere ammesse a contributo in *economia*, violando così le disposizioni regolamentari innanzi richiamate, e dall'aver rendicontato all'Organo pagatore documentazione contabile falsa, in quanto relativa a prestazioni non eseguite dalle ditte fornitrici.

Lo scambio delle fatture tra le aziende beneficiarie del medesimo contributo, infatti, da una parte ha consentito il rientro dei capitali in favore di ciascun beneficiario e quindi la creazione di flussi finanziari nulli in quanto reciprocamente compensativi; dall'altra ha permesso a ciascuna azienda agricola di ottenere contributi che diversamente non avrebbero potuto essere erogati.

In questo contesto, è evidente come nessun rilievo dirimente possa essere attribuito alla circostanza che le opere siano state effettivamente realizzate.

Si precisa, altresì, che analoghe vicende sono state attenzionate in altre pronunce della stessa Sezione regionale, pronunce confermate in appello. Con riguardo, infatti, alle risorse a valere sul Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo Rurale, FEASR (Reg. CE n.1698/2005), di cofinanziamento del "Programma di Sviluppo Rurale", Regione Sardegna 2007/2013 - Misura 121, Ammodernamento delle Aziende Agricole, altre e diverse aziende agricole sono state messe in contatto

da un unico agronomo, e tutte sono state condannate con sentenze emesse in grado di appello (Sez. II, 7 luglio 2025, n. 156, di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 12 aprile 2024, n. 66; Sez. II, 25 settembre 2025, n. 228/2025 di conferma della sentenza pronunciata dalla Sez. Sardegna del 9 maggio 2024 n 76; Sez. I, 20 settembre 2024, n. 215 di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 2 settembre 2022, n. 180; Sez. I, 24 giugno 2024, n. 152, di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 15 luglio 2022, n. 172; Sez. I, 7 maggio 2024, n. 116 di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 8 giugno 2022, n. 139; Sez. I, 7 maggio 2024, n. 115 di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 24 maggio 2022, n. 132; Sez. I, 18 ottobre 2024, n. 21 235, di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 21 settembre 2022, n. 185; Sez. I, 24 giugno 2024, n. 153, di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 2 settembre 2022, n. 181; Sez. I, 24 gennaio 2024, n. 11 di conferma della condanna pronunciata da Sez. Sardegna, 1 settembre 2022, n 2).

Proprio in ragione delle precedenti considerazioni, al contrario di quanto assunto dall'appellante, nessun rilievo, ai fini del decidere, possono avere le considerazioni formulate dal giudice penale del riesame nell'ordinanza di dissequestro in ordine alla realizzazione delle opere.

III.4 Sul concorso di Mameli Francesco Saverio.

Entrambi gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui i giudici hanno accertato la sussistenza di un sistema fraudolento ideato

dall'agronomo Mameli Francesco Saverio, cui è stato riconosciuto un ruolo centrale nell'attività di pianificazione e di distribuzione dei pagamenti.

Secondo gli assunti difensivi la ricostruzione offerta dal giudice di prime cure non tiene in alcuna considerazione la professionalità del Mameli, noto agronomo della zona, cui gli imprenditori agricoli si erano rivolti anche per il disbrigo delle pratiche burocratiche.

Anche tale censura è infondata e si pone in contrasto con le risultanze istruttorie esposte nella CNR, oltreché con il materiale rinvenuto nell'abitazione e nello studio del Mameli a seguito del sequestro dei dispositivi informatici eseguito in data 16.12.2021 presso l'abitazione e lo studio professionale del Mameli.

Si richiama, sul punto, l'annotazione n. 53651 e i suoi allegati, dai quali emerge in maniera indubbia il ruolo centrale del Mameli nel processo di formazione dei documenti e la funzione di coordinatore tra tutti i soggetti coinvolti.

In particolare, negli *hard disk* sono stati rinvenuti numerosi *files* in formato *excel* su cui erano stati riportati i conti e la "dicitura" delle fatture emesse dalle diverse aziende agricole per i lavori oggetto di contributo.

Sono stati recuperati, altresì, files denominati "giro A" nei quali erano indicati e organizzati i "giri" di pagamento tra le diverse aziende; oltreché un file chiamato "*giro finale PSR 4*" (allegato nella cartella DP-011), ove è riportato il riepilogo di ciascuna posizione in uno schema complessivo che rappresenta gli articolati rapporti dare/avere tra tutte

le diverse aziende coinvolte per raggiungere la programmata neutralità finanziaria.

Di rilievo sono altresì le conversazioni *whatsapp* riportate nella cartella iPhone7. Con specifico riferimento ai rapporti con il Manca si richiama la chat *whatsapp*, nominata “Pepe Manca Onifai” esportata in formato pdf (all. 3491767547), nell’ambito della quale si rilevano diverse comunicazioni che fanno riferimento all’emissione e alla ricezione delle fatture emesse e ricevute dal Manca. Nello specifico, a pag. 2 del file relativo alla chat, il MAMELI scrive “*Fattura numero 14 del 25/10/2018 C.U.P. H79D16001550007 Messa in opera rete*” per poi aggiungere “*Poi ti do gli estremi della parte fiscale*”. A pag. 5 il MAMELI chiede: “*Le fatture a OMISSIS sono state emesse? Perché non gli sono arrivate*”; seguono altri dettagli di fatture e tempistiche, tra cui MAMELI che scrive: “*Qui ci vanno i 12.590,53 OMISSIS*”, “*Qui ci vanno i 15 mila più i 12 tuoi*”. A pag. 17, tra le altre cose si legge: “*La fattura che ha fatto OMISSIS se riesci a pagarla domani entro settimana è finito il giro*”. Ebbene, a fronte di tali riscontri istruttori la prospettazione difensiva esposta dal Manca nell’atto di gravame per escludere la sussistenza di un comune tracciato criminoso organizzato dal Mameli, così come tutte le censure formulate da questi nel suo atto di gravame al fine di eccepire la propria estraneità, sono assolutamente infondate.

Anche sul punto, dunque, deve essere confermata la sentenza di primo grado.

III.5 Sulla sussistenza del dolo.

Con ulteriore motivo, l’appellante Manca ha lamentato il difetto di

motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del dolo.

Come puntualmente evidenziato dal giudice di prime cure, una volta accertata la fittizietà delle fatture rendicontate all'ente pagatore, oltreché il sistema fraudolento posto in essere al fine di ottenere il contributo pubblico, non può che ritenersi dolosa la condotta degli odierni appellanti. Tutta la cornice probatoria innanzi delineata è inequivoca nel far ritenere che il Manca abbia intenzionalmente e con il concorso del Mameli costruito un'apparente legittimità per ottenere illecitamente contributi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della regione Sardegna, a fronte di una sostanziale assenza dei presupposti.

III.6 Sull'esercizio del potere riduttivo.

L'appellante principale ha altresì censurato la sentenza dei giudici sardi nella parte in cui non hanno accolto la richiesta di riduzione dell'addebito.

In proposito lamenta l'erroneità della statuizione per non aver tenuto in considerazione le spese certe sostenute e documentate, pari a € 39.487,70, come da fatture prodotte nel primo grado del giudizio e non contestate.

Anche tale censura non è meritevole di accoglimento.

Riguardo alla diversa quantificazione del danno, che tenga conto delle spese effettivamente sostenute dal Manca, si richiama ancora una volta l'art. 19 del bando, ove è previsto che l'aiuto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità. Inoltre, il

provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando il soggetto beneficiario: a) non rispetti gli obblighi e i vincoli imposti; b) fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore.

Il danno erariale, pertanto, è pari all'intero importo del finanziamento ricevuto e le spese effettivamente sostenute dal Manca rimangono a suo carico. Infine, in adesione all'univoca giurisprudenza anche di questa Sezione (*ex plurimis*, Sez. II app. 18 luglio 2025, n. 164 e i richiami ivi contenuti) non può trovare applicazione il potere riduttivo ex art. 52 r.d. n. 1214/1934, in considerazione della natura dolosa dell'illecito.

Come già puntualizzato da questa Sezione (sentenze n. 245/2025, n. 228/2025) in fattispecie del tutto analoghe, fermo restando il vincolo di solidarietà esterna, si ritiene di limitare nel riparto interno la responsabilità a carico dell'appellante MAMELI al 40% dell'importo per cui v'è condanna, in considerazione dell'intestazione del beneficio economico in esame in capo al Manca.

III.7 Sulla erroneità della sentenza in ordine al soggetto creditore.

Entrambi gli appellanti hanno lamentato la nullità della sentenza nella parte in cui ha condannato gli appellanti a risarcire il danno nei confronti di A.R.G.E.A. anziché dell'A.G.E.A., come individuato nell'atto di citazione.

Invero, il Manca, a pag. 19 dell'atto d'appello, oppone che in citazione era stata chiesta *“la condanna ...al pagamento in favore dell'A.G.E.A. della somma di € 58.884,76”*. Per contro, nella sentenza *“l'appellante*

è stato condannato a pagare in favore dell'A.R.G.E.A. la somma di € 80.849,14" (pag. 19 atto d'appello).

Ebbene, la censura è fondata solo con riferimento alla non corretta indicazione del soggetto danneggiato.

Riguardo alla diversa quantificazione del danno indicata dal Manca (€ 58.884,76 nell'atto di citazione ed €. 80.849,14 nella sentenza) si precisa che sia nell'atto di citazione che nella sentenza gravata è sempre e univocamente indicata la somma di € 80.849,14. Si deve ritenere, dunque, che nell'atto di gravame vi sia un errore materiale. Iadove indica l'ammontare del danno riportato nell'atto di citazione.

Ciò precisato, l'errata indicazione del soggetto danneggiato non commina la nullità della sentenza quanto piuttosto la sua riforma sul punto.

Ebbene, l'Argea, pur avendo istruito la procedura di finanziamento, è divenuta organismo pagatore per la regione Sardegna dei fondi FEASR e FEAGA solo a decorrere dal 16 ottobre 2020. Il contributo in questione è stato pertanto erogato dall'Agea, sicché nell'atto di citazione è correttamente individuato come soggetto cui andranno corrisposte le somme a titolo di risarcimento del danno erariale.

IV. Conclusivamente, alla luce delle già indicate motivazioni, gli appelli, previamente riuniti, devono essere rigettati. Per l'effetto, deve essere confermata la condanna in solido di Manca Salvatore Giuseppe e di Mameli Francesco Saverio al pagamento di € 80.849,14 a titolo di risarcimento del danno nei confronti dell'AGEA. Fermo restando il vincolo della solidarietà esterna, ai soli fini del riparto interno si imputa

in capo al Mameli Francesco Saverio il 40% e al Manca Salvatore Giuseppe il restante 60% dell'importo indicato.

Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., la spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, riunisce gli appelli e li rigetta.

Per l'effetto, condanna Manca Salvatore Giuseppe, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell'omonima ditta e Mameli Francesco Saverio al pagamento in solido di € 80.849,14, in favore di A.G.E.A., oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con imputazione del danno in capo al MAMELI, ai soli fini del riparto interno, nella misura del 40% dell'importo indicato.

Conferma la conversione in pignoramento del sequestro conservativo, fino alla concorrenza di euro 80.849,14, nei confronti Manca Salvatore Giuseppe e della omonima ditta individuale, disposto sui beni indicati con ordinanza n. 67 del 6 luglio 2023, nei limiti della somma oggetto di condanna.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in € 224,00 (DUECENTOVENTIQUATTRO/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

L'Estensore

il Presidente

(dott.ssa Ida Contino)

(dott.ssa Rita Loreto)

f.to digitalmente

f.to digitalmente

